

Foglio informativo relativo al Conto corrente di corrispondenza CONTO EASY

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo del Carso - Zadružna Kraška Banka Soc.Coop. a r.l., sede legale **Opicina (Trieste), Via del Ricreatorio, n.2**, sede amministrativa **Opicina (Trieste), Via del Ricreatorio, n.2**, indirizzo di posta elettronica **info@bcccarso.it**, Codice ABI **08928**.

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.**3387-80**, Registro delle imprese di **Trieste** n. **00093160323**.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale al **31.12.2008 € 55.738,00**, riserve al **31.12.2008 € 54.421.186,00**.

Sezione II: Caratteristiche e rischi tipici

Il conto corrente è il contratto con il quale la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine.

Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una "disponibilità" di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa.

Tale disponibilità può essere costituita in vari modi: con versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca, qualora sia stato convenuto tra le parti.

Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc.

Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell'incasso dei titoli versati.

Titolare del conto è la persona fisica o l'ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestato anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l'emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto; nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata.

All'accensione di un conto corrente può essere collegata la consegna al cliente di un libretto di assegni con i quali egli può utilizzare le somme disponibili.

In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire pagamenti in favore di terzi addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico).

Principali rischi generici e specifici

Tra i principali rischi possono essere elencati:

- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni o di altri titoli simili al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento (avvenuta entro i termini di legge) con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.), istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

Sezione III: Condizioni economiche

Il conto corrente di corrispondenza EASY è l'offerta dedicata a tutte le persone che vogliono gestire il proprio conto corrente tramite collegamento internet a spese particolarmente contenute.

Servizi abbinati al CONTO EASY:

- Bancomat Nazionale - canone annuo gratuito (per le caratteristiche/rischi e altre condizioni vedi foglio informativo del prodotto di riferimento)
- Internet banking base - canone gratuito (per le caratteristiche/rischi e altre condizioni vedi foglio informativo del prodotto di riferimento)
- Carta di credito cooperativo revolving - canone gratuito per il primo anno, €15,49 anni successivi (per le caratteristiche/rischi e altre condizioni vedi foglio informativo del prodotto di riferimento)

Tassi:

- tasso annuo minimo creditore	0,000 %
- tasso annuo massimo debitore	12,000 %
- tasso annuo massimo debitore per apertura di credito	10,750 %
- tasso annuo massimo debitore per scoperto di conto	12,000 %

Il tasso di cui più sopra, non potrà in ogni caso superare i limiti previsti dalla Legge n. 108/1996 e succ. modifiche ed integrazioni.

Commissioni:

- commissioni di massimo scoperto entro il fido applicata sul massimo saldo debitore, anche per valuta, comunque entro il limite del fido concesso e qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni (art. 2 bis d.l. 185/2008, conv. con l. 2/2009)	0,375 %
---	---------

Spese gestione fido:

(le condizioni ed i valori minimi e massimi sono riportati su base annua nel mentre l'applicazione delle spese sarà trimestrale)

- spese gestione fido per imprese	massimo 0,500% sul fido (min 40,00 € / max 1.000,00 €)
- spese gestione fido per privati	massimo 0,500% sul fido (min 20,00 € / max 400,00 €)
- spesa gestione fido (in alternativa alla CMS e Gestione fido)	massimo 1,60% sul fido (min 40,00 € / max 6.000,00 €)
- commissione per utilizzo c/c oltre il limite (superiore a 3 giorni)	imprese affidate € 20,00 imprese non affidate € 30,00 privati affidati € 15,00 privati non affidati € 25,00

Criterio di capitalizzazione trimestrale

Spese tenuta conto:

- spese forfettarie mensili	0,95 €
- spese per liquidazione in presenza di numeri dare	5,00 €
- spese invio estratto conto movimenti	1,45 €
- spese produzione estratto conto scalare	1,45 €
- spese per chiusura conto	0,00 €
- spese invio annuale trasparenza	1,50 €
- spese per invio documenti di variazioni condizioni	gratis
- spesa per operazione	1,10 € (escluso operazione elencate)
- commissione per attestazione di capacità finanziaria	100,00 €
- spese per certificazione per successioni	60,00 €
- spese per certificazione dei saldi alla società di revisione (Mod. ABI REV)	60,00 €
- recupero spese per fotocopia di documenti (per ogni foglio)	0,50 €

Causali che non danno origine al conteggio delle spese per operazione: 005 prelievo bancomat; 009 Incasso POS-Bancomat; 014 Cedole-dividendi; 015 Pagamento rata mutuo; 020 Canone cassette di sicurezza; 022 Spese Titoli; 025 Accredito pensioni; 026,726 Bonifico; 027 Emolumenti; 034 Giroconto; 038 Pagamento perizia; 043 Pagamento pos; 045 Addebito Carte di credito; 047 Pagamento R.I.D.; 048 Bonifico in arrivo; 051 Prelievo eurocheque; 073 Pagamento Carta Si; 091 Prelievo bancomat c/o terzi; 095 Addebito Autostrade; 107 Nostre obbligazioni; 110 Bollette Estgas; 111 Bollette Enel; 112 Bollette telefoniche; 114 Modello F24 - HB (Inbank); 115 Bollette Acegas; 120 Incasso POS-Carte di Credito; 125 Tessere prepagate; 126 Addebito fastpay; 140

Imposta di bollo sugli estratti conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria

Assegni:

- costo libretto assegni	3,00 €
- commissione assegno impagato	10,00 €
- spesa pagato dopo insoluto	10,00 €
- commissione assegno protestato (oltre alle spese di protesto reclamate)	15,00 €
- spese richiesta materialità assegni check truncation	7,00 €
- spese fotocopia assegno	7,00 €

Valuta sui versamenti:

- contante	valuta in giornata
- assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante	valuta in giornata
- assegni bancari su piazza	4 gg lavorativi
- assegni bancari fuori piazza	7 gg lavorativi
- assegni circolari ICCREA BANCA	in giornata
- assegni circolari emessi da altre banche	4 gg lavorativi
- assegni postali	4 gg lavorativi
- vaglia	4 gg lavorativi

Valute sui prelevamenti:

- prelievo in contanti	in giornata
- mediante assegni bancari	data emissione assegno
- mediante carta bancomat	data operazione

Disponibilità sui versamenti:

- disponibilità contante	immediata
- assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante	immediata
- assegni bancari su piazza	4 gg. lavorativi
- assegni bancari fuori piazza	7 gg. lavorativi
- assegni circolari ICCREA BANCA	valuta in giornata
- assegni circolari emessi da altre banche	4 gg. lavorativi
- assegni postali	4 gg. lavorativi
- vaglia	4 gg. lavorativi

Bonifici:

- data di valuta applicata ai bonifici in arrivo	valuta espressa sul bonifico
- data di valuta applicata ai bonifici in partenza	data operazione (2 gg lavorativi dalla valuta beneficiario se presente valuta fissa beneficiario)
- addebito utenze con domiciliazione su C/C	gratuito
- pagamento utenze con addebito in C/C	1,10 €
- bonifico ordinario Italia e/o transfrontaliero	3,80 €
- bonifico ordinario Italia e/o transfrontaliero tramite internet banking	gratis

Per le altre operazioni/spese e per le caratteristiche/rischi e riferibili ai bonifici, incassi e utenze si rimanda al foglio informativo "incassi e pagamenti".

Termini di stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RiBa e RID:

- assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante	2 giorni
- assegni circolari emessi dalla stessa banca accreditante	11 giorni
- altri assegni bancari su piazza (*)	11 giorni
- altri assegni bancari fuori piazza (*)	11 giorni
- altri assegni circolari	11 giorni
- RiBa domiciliate presso la stessa banca accreditante	6 giorni
- RID domiciliate presso la stessa banca accreditante	6 giorni
- RiBa domiciliate presso altre banche	10 giorni
- RID domiciliate presso altre banche	10 giorni

* L'assegno bancario si definisce su piazza quando è a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza di negoziazione del titolo, mentre per assegno bancario fuori piazza deve intendersi quello a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è stato tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza da parte del cliente alla banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.

Invio della corrispondenza alla clientela

L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla banca all'unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate

Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.

Poteri di rappresentanza

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la banca, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto a partire da quando la banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata direttamente alla succursale; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Nelle ipotesi di cui ai due precedenti capoversi sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto

Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo contestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.

Diritto di garanzia

La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile.

Compensazione

Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente.

Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

È in facoltà della banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo - in sede di liquidazione - l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giurì bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca.

Foro competente

I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione di assegno

Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati.

La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.

Il cliente deve dichiarare il proprio domicilio per l'invio del preavviso di revoca ai sensi della l. 386/90 e successive modifiche e comunicare per iscritto le eventuali variazioni.

Addebito in conto di assegni o cambiali (si riporta il testo integrale dell'art. 2)

Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria.

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBA e RID) (si riporta il testo integrale dell'art. 4, comma 1)

L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato prospetto relativo alle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato prospetto relativo alle condizioni economiche. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.) .

Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti simili

L'importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti simili è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi di mora nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle relative disposizioni impartite. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi

La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Approvazione dell'estratto conto

L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accredito è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Salvo quanto disposto nel preedente capoverso in ordine all'approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del correntista dovranno essere fatti, per lettera o telegramma, da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera o telegramma.

Compensazione e pagamento di assegni

Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 12, comma 1, primo capoverso delle condizioni generali relative al rapporto banca - cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art.12, delle condizioni generali relative al rapporto banca - cliente, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione. Nei casi sopra previsti il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Recesso

Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto di giorni 1. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Termini di esecuzione delle operazioni

Con riguardo all'esecuzione di un ordine di bonifico si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario è di 3 (tre) giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre, nel caso di ricevimento di un bonifico, il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 2 (due) giorni lavorativi bancari successivi a quello di accredito dell'importo sul conto della banca.

Per i bonifici transfrontalieri l'ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell'ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine. A sua volta, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente.

In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l'ente dell'ordinante si avvalga di un intermediario per l'esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest'ultimo imputabile, l'intermediario è tenuto ad indennizzare l'ente dell'ordinante.

Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico, ed in particolare quest'ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore.

Legenda

- Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
- Tasso debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
- Tasso creditore/debitore: tasso nominale annuo con capitalizzazione trimestrale.
- Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca sulla massima esposizione raggiunta dal cliente nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi debitori.
- Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi
- Bonifico: è l'ordine di pagamento a favore di un terzo (creditore- beneficiario), che il debitore (ordinante) dispone alla banca.
- Bonifico transfrontaliero: operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.
- RIBa: incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.
- RID: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
- Carta di credito: carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dal luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
- Carta di debito: carta di pagamento che consentono al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi su terminali installati presso esercizi commerciali e prelievi di contante presso sportelli automatici con addebito automatico sul conto corrente bancario ad esse collegate.